

REPUBBLICA ITALIANA Ud. 18/04/08
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 11658/2004
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FANTACCHIOTTI Mario	- rel. Presidente -
Dott. MAZZA Fabio	- Consigliere -
Dott. FEDERICO Giovanni	- Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto	- Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

XXX, in persona del legale rappresentante sig. \XXX\, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato MANZI LUIGI, che la difende unitamente all'avvocato REINHART VOLGGER, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE DI XXX, in persona del legale rappresentante \XXX\, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PASUBIO 4, presso lo studio dell'avvocato DE SANCTIS MANGELLI SIMONETTA, che la difende unitamente all'avvocato DAVID BIASETTI, giusta delega in atti;

- controricorrente -

e contro

XXX;

- intimata -

avverso il provvedimento del Tribunale di BOLZANO, emesso il 15/03/04; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/04/08 dal Presidente Dott. Mario FANTACCHIOTTI;

udito l'Avvocato Emanuele COGLITORE (per delega Avv. Luigi MANZI, depositata in udienza);

udito l'Avvocato Paolo DE SANCTIS MANGELLI(per delega Avv. Simonetta DE SANCTIS MANGELLI, depositata in udienza);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Dopo avere dichiarato, in data 19 febbraio 2004, l'estinzione del procedimento esecutivo promosso dalla societa' XXX sui beni mobili dell'azienda della societa' XXX, il giudice della esecuzione del tribunale di Bolzano, con decreto emesso in data 15 marzo 2004, ha liquidato all'Istituto Vendite Giudiziarie di quella citta' il compenso di custodia dei beni pignorati determinandone l'importo con i criteri fissati dal D.M. n. 109 del 1997, art. 33, per i casi in cui la vendita non abbia avuto luogo per estinzione del procedimento esecutivo.

Questo provvedimento e' stato impugnato dalla societa' XXX con ricorso per cassazione.

L'Istituto Vendite Giudiziarie di Bolzano resiste con controricorso.

Sono state depositate memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con un unico articolato motivo il ricorrente denuncia: a) che il compenso non spettava all'Istituto Vendite Giudiziarie dato che nessun incarico di vendita era stato conferito a questo istituto; b) che il giudice di merito avrebbe dovuto disapplicare, perche' illegittimo, l'art. 33, del decreto ministeriale sulla misura del compenso dovuto all'Istituto Vendite Giudiziarie incaricato della vendita dei beni nei casi in cui questi beni non siano stati venduti a causa della estinzione

del processo esecutivo, attesa l'evidente irrazionalita' del criterio di misurazione del compenso sulla base di una percentuale sul valore dei beni che prescinde dall'effettivo impegno speso dall'istituto e mantiene invariata la proporzione anche nei segmenti piu' elevati del valore; c) che un ulteriore motivo di illegittimita' della disposizione dell'art. 33, e di disapplicazione conseguente di tale disposizione, deve riconoscersi nel riferimento irrazionale, per la determinazione della base di calcolo della percentuale dovuta per il compenso, alla stima dei beni compiuta dall'ufficiale giudiziario all'atto del pignoramento invece che, come sarebbe stato necessario, al valore reale dei beni stessi; d) che ove si volesse ritenere che, nonostante il senso letterale del termine "compenso" adoperato dal legislatore per indicare il corrispettivo dovuto all'Istituto Vendite Giudiziarie, l'art. 159 disp. att. c.p.c., assegni al Ministro della Giustizia un potere del tutto discrezionale di determinazione del criterio di liquidazione del corrispettivo, piuttosto che un potere vincolato dalla natura stessa del compenso, che non puo' prescindere dalla quantita' e qualita' del servizio reso, la disposizione citata non potrebbe sottrarsi al dubbio di legittimita' costituzionale, per contrasto con i principi degli artt. 36 e 3 Cost..

2. Il ricorso e' inammissibile.

Il provvedimento di liquidazione del compenso all'IVG e' stato emesso dopo la data di entrata in vigore del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, contenente il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.

La prima questione da risolvere, sulla quale, in udienza pubblica e' stata specificamente richiamata dal relatore l'attenzione delle parti, attiene, dunque, alla individuazione del regime applicabile al predetto provvedimento e, piu' in particolare, se la liquidazione del compenso all'Istituto vendite giudiziarie, dopo l'entrata in vigore del predetto D.P.R., rientri o meno tra i provvedimenti sulle spese di giustizia previsti dalla specifica normativa e sia pertanto da questa governata sia per i profili attinenti alle forme del provvedimento sia per i profili attinenti ai rimedi possibili contro il provvedimento medesimo.

La Corte ritiene che la risposta non possa che essere affermativa.

La nuova legge, infatti, a differenza della abrogata L. 8 luglio 1980, n. 319, che era dettata solo per specifiche figure di ausiliari del giudice (periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori - art. 1, della legge -) si riferisce, piu' in generale, oltre che ad altre categorie, quali i testimoni etc., agli "ausiliari" del giudice (art. 49).

Nell'art. 3, della legge si chiarisce che "ai fini del testo unico", ed ove non sia diversamente ed espressamente indicato, si intende per "ausiliario del magistrato" il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio puo' nominare a norma di legge.

L'Istituto Vendite giudiziarie, in quanto soggetto autorizzato, in via generale, alla esecuzione di vendite all'incanto di beni mobili disposta dall'autorita' giudiziaria e di custodia dei beni mobili, secondo le disposizioni dell'art. 534 c.p.c., art. 159 disp. att. c.p.c., e dei D.M. 20 giugno 1960, e D.M. 11 febbraio 1997, n. 109, e, percio', "competente" o, comunque, "idoneo" al compimento degli atti di custodia, vendita ed amministrazione che possono essergli affidati dall'autorita' giudiziaria, rientra sicuramente nella categoria degli ausiliari cui fa riferimento la citata L. n. 115 del 2002.

La liquidazione dei compensi agli istituti vendite giudiziarie rientra, conseguentemente, dopo l'entrata in vigore della L. n. 115 citata, nell'ambito della disciplina dettata dalla legge medesima.

Conclusione, questa, che, del resto, si rivela perfettamente in linea con lo scopo della legge che, come e' anche precisato nell'art. 1, e' quello, tra l'altro, di unificazione, per una esigenza di coerenza sistematica, delle norme sulle voci e le procedure di spesa dei processi, sulle regole di pagamento da parte dell'erario e dei privati, sulle procedure di liquidazione, sui mezzi di impugnazione previsti.

Nell'ambito dell'oggetto delineato dall'art. 1 puo' e deve farsi rientrare, dunque, anche la unificazione della disciplina sulle procedure di liquidazione dei compensi dovuti agli ausiliari (artt. 50, 71, 72); disciplina che, in tal modo, assume i caratteri di specialita' rispetto alle precedenti norme di legge in materia (e, per cio' che attiene agli istituti di vendite giudiziarie, alle norme che, appunto, regolano le procedure di liquidazione) le quali conservano, conseguentemente, vigore solo per le parti che non sono incompatibili con la nuova disciplina unificante (in tal senso, per la liquidazione dei compensi ai notai, ma con un riferimento incidentale anche alla liquidazione dei compensi agli Istituti vendite giudiziarie, si richiama la - sent. 29 gennaio 2007 n. 1887).

Ne consegue che, ferme restando le tariffe stabilite, in forza della disposizione dell'art. 159 disp. att. c.p.c., dal Ministero della Giustizia, sulle quali la nuova normativa non detta disposizioni specifiche, anche la liquidazione delle spettanze agli Istituti Vendite giudiziarie deve seguire, dopo l'entrata in vigore della L. n. 115, le forme e le modalita' prescritte dagli artt. 168, 170 della nuova legge, a norma dei quali: a) la liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennita' di custodia e' effettuata con decreto di pagamento motivato dal magistrato che procede; b) il decreto e' comunicato al beneficiario ed alle parti ed e' titolo esecutivo; c) avverso il decreto emesso a favore dell'ausiliario "il beneficiario e le parti processuali possono proporre opposizione entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, al presidente dell'ufficio giudiziario competente".

Ulteriore conseguenza e' che il rimedio dato contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione che liquida il compenso all'IVG, come, piu' in generale, per i provvedimenti relativi al compenso agli ausiliari, e' quello della opposizione prevista dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170.

3. A questo principio non si sottrae il provvedimento impugnato solo perche' pronunciato dopo l'ordinanza che ha dichiarato l'estinzione del processo esecutivo.

E' ben vero che la L. n. 115, art. 168, assegna la funzione di liquidazione del compenso (dovuto all'ausiliario) al "magistrato che procede", secondo un principio del resto comune anche alle norme giuridiche che, per le diverse categorie di ausiliari, regolavano, anche prima della entrata in vigore della nuova disciplina uniforme dettata dalla L. n. 115, le forme di liquidazione dei compensi a loro rispettivamente dovuti.

E' ben vero, conseguentemente, che, secondo le indicazioni delle giurisprudenza in materia, quando alla liquidazione non abbia provveduto il giudice davanti al quale il processo pende, il procedimento di liquidazione puo' essere solo quello del giudizio ordinario o quello sommario per ingiunzione (sent. 31 marzo 2006 n. 7633; sent. 4 marzo 2000 n. 2481; sent. 2 febbraio 1994 n. 1022).

Ma la deviazione consumata dal giudice che procede alla liquidazione

dopo che ha perduto il relativo potere, perche' non piu' giudice "che procede", rende il provvedimento (di liquidazione) solo illegale ma non inidoneo ad assumere i connotati del tipo di provvedimento previsto dalla legge per quella specifica funzione o scopo per il quale esso e' previsto.

Esso, infatti, essendo dato da un giudice che, gia' dotato del relativo potere, ha solo esercitato quel potere trascinando dai limiti entro i quali esso era contenuto, non puo' considerarsi emesso in una situazione di carenza assoluta di potere che ne esclude la astratta collocazione in un qualsiasi tipo processuale e deve ritenersi percio' riconducibile alla categoria dei provvedimenti di liquidazione dei compensi agli ausiliari che hanno prestato la loro opera nel processo.

4. Questa Corte non ignora il contrario orientamento espresso nella sentenza n. 11418 del 22 luglio 2003 (che ha considerato abnorme, e percio' ricorribile ai sensi dell'art. 111 Cost., un provvedimento di liquidazione del compenso al c.t.u. dopo la chiusura del procedimento) ma non ritiene di potere condividere il principio che ispira il predetto arresto giurisprudenziale che sostanzialmente riconduce, dilatandola, alla categoria degli atti abnormi, per cio' stesso sottratti allo specifico mezzo di impugnazione indicato dalla legge per il corrispondente tipo di atti, ogni provvedimento emesso dal giudice che, benché in generale dotato del relativo potere, si sia servito di quel potere al di fuori delle condizioni previste dalla legge per il suo esercizio.

In quanto creata solo per porre rimedio alla mancanza di una specifica possibilita' di impugnazione dell'atto, e percio' produttiva di una falla al principio di tassativita' delle impugnazioni che governa il sistema processuale civile, la categoria della abnormita' dell'atto non puo' essere dilatata oltre i limiti che sono strettamente necessari alla funzione che la ispira e non puo' essere, percio', genericamente estesa ad ogni forma grave di illegalita' con l'ulteriore conseguenza che, quando si lega ad una carenza di potere, la possibilita' di ricondurre alla predetta categoria l'atto emesso (in carenza di potere) presuppone che tale carenza sia assoluta e determini la impossibilita' di collocazione dell'atto in uno dei tipi normativi sottraendolo a qualsiasi disciplina specifica.

5. In quanto riconducibile al tipo di atto processuale previsto dalla legge, il provvedimento di liquidazione del compenso all'IVG emesso dal giudice della esecuzione dopo la chiusura del procedimento esecutivo deve considerarsi, dunque, impugnabile con il rimedio previsto dalla L. n. 115 del 2002, art. 170, piuttosto che con il rimedio straordinario del ricorso per cassazione ammesso dall'art. 111 Cost., che e' strumento applicabile solo se contro il tipo di provvedimento incidente sui diritti delle parti non sia possibile altro mezzo di impugnazione.

Ne consegue, come anticipato sopra, la inammissibilita' del ricorso che la societa' XXX ha direttamente proposto in cassazione.

6. La novita' della questione di diritto che sostiene la decisione giustifica la compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio in cassazione.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio in cassazione.

Cosi' deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 18 aprile 2008.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2008